SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Prata di Principato Ultra . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Vitulano. . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Abriola . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Torella del Sannio. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1997.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995 istitutivo del «Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana» . . . . Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 luglio 1997.

Revoca della somma di L. 554.500 di cui all'ordinanza n. 845/FPC/ZA del 4 dicembre 1986 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza causata dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto comunale di Borgosesia. (Ordinanza n. 2623) . . . . Pag. 9

ORDINANZA 8 luglio 1997.

Revoca della somma di L. 552.750 di cui all'ordinanza n. 1193/FPC del 6 ottobre 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tassarolo in provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 2624) . . . . Pag. 9

ORDINANZA 8 luglio 1997.

Revoca della somma di L. 26.399.435 di cui all'ordinanza n. 1269/FPC del 19 novembre 1987 concernente «Misure dirette al ripristino di opere colpite dall'alluvione dell'agosto 1987 nella provincia di Alessandria». (Ordinanza n. 2625). Pag. 10

Ministero del tesoro

DECRETO 3 luglio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 16 gennaio 1997 recante attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Pag. 11

DECRETO 4 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 13 giugno 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 14

DECRETO 23 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Sedula», in Venafro . . . . Pag. 15

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 3 luglio 1997.

Autorizzazione alle università ad istituire per l'anno accademico 1997-98 nuove scuole di specializzazione . . . . . Pag. 15

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 8 luglio 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Lucchesi» e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco . . . . Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 20

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 23 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 22

CIRCOLARI

Ministero dei trasporti e della navigazione

CIRCOLARE 7 luglio 1997, n. 75.

Disposizioni applicative relative ai marginali 211179 e 211980 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 15 maggio 1997. Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria di film di lungometraggio, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997 . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 15 luglio 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . Pag. 25

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento alla Interitalia Sim S.p.a., in Milano, e assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Pag. 25

Ministero per le politiche agricole:

Approvazione dello statuto sociale dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli e agrumari (U.I.A.P.O.A.), in Roma . . . . Pag. 25

Riconoscimento dell'Unione nazionale «Avi-Italia», in Forlì . . . . Pag. 25

Ministero della pubblica istruzione: Conferimento di diplomi di benemerenza per l'anno scolastico 1996-97 . . . Pag. 25

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte dirette dovute dalla Tiempo S.p.a., in Napoli. Pag. 26

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di esplosivi . . . Pag. 26

Ministero della sanità: Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Pag. 26

Banca d'Italia: Autorizzazione all'emissione di assegni circolari al Credito Valtellinese, in Sondrio . . . Pag. 26

Università «Ca' Foscari» di Venezia:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 26

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 27

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 27

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 27

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di quote latte». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1997). . . Pag. 28

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997) . . . Pag. 28

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Prata di Principato Ultra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino), rinnovato nelle consultazioni del 23 aprile 1995, è composto da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Cava è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate, in data 20 maggio 1997, da nove membri del corpo consiliare.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1159/13-1/Gab. del 23 maggio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Cava.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5623

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Vitulano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Vitulano (Benevento) ed il sindaco, nella persona del dott. Rinaldi Angiolelli;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco approvata, con delibera n. 7 del 10 maggio 1997, da undici consiglieri su sedici assegnati al comune di Vitulano;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vitulano (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Facchiano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vitulano (Benevento) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Rinaldi Angiolelli.

Successivamente, in data 11 aprile 1997, undici consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 7 del 10 maggio 1997 da undici componenti.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 938/Gab. 13.77.1 del 15 maggio 1997 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vitulano (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Facchiano.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5624

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Abriola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Abriola (Potenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abriola (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Mauceri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Abriola (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione provinciale di Potenza, con provvedimento del 24 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con decisione n. 100/133 reg. 1821 del 14 aprile 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 24 aprile 1997, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Abriola, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1705/13-1/Gab. del 22 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Abriola (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Mauceri.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 dicembre 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente dal sindaco e da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Orabona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa Literno (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 dicembre 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 aprile 1997, dal sindaco e da tredici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1875/14.4/Gab. del 30 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche alla luce delle disposizioni da ultimo recate dall'art. 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Literno (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Orabona.

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5626

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Torella del Sannio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Torella del Sannio (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Lombardi;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 803/97 del 7 maggio 1997, ha dichiarato decaduto dalla carica di sindaco il predetto amministratore;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torella del Sannio (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torella del Sannio (Campobasso) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Lombardi.

Il citato amministratore, con sentenza definitiva n. 803/97, emessa dalla Corte suprema di cassazione in data 7 maggio 1997, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo nei suoi confronti la causa di ineleggibilità prevista dal combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 e dell art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torella del Sannio (Campobasso).

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Caivano (Napoli) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Russo;

Considerato che, in data 14 maggio 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Russo.

Il citato amministratore, in data 14 maggio 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli).

Roma, 28 giugno 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A5628

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1997.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995 istitutivo del «Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, con la quale, ai sensi dell'art. 12, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto in particolare, il disposto dell'art. 12, comma 5, lettera *b)*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si richiede il parere della Conferenza sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995 recante istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, nella riunione del 26 settembre 1996, nell'esprimere parere positivo circa la ripartizione del Fondo, ne ha chiesto la modificazione quanto agli articoli 5, 6 e 7;

Considerato che, quanto all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995, il primo comma non si armonizza con l'art. 1, sesto comma, della legge 30 maggio 1995, n. 203;

Ritenuta la necessità di modificare, pertanto, gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995 è sostituito dal seguente:

«Entro il mese di aprile di ciascun anno, accertate le disponibilità del Fondo per l'esercizio in corso da parte del Ministero del tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, viene effettuato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il riparto annuale del Fondo stesso».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995, è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 settembre di ciascun anno le regioni a statuto ordinario trasmettono al comitato di cui al successivo articolo una relazione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi al Fondo per gli anni precedenti».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995 è sostituito dal seguente:

«Le regioni provvedono alla destinazione dei fondi ricevuti attraverso le proprie leggi di intervento.

Per il monitoraggio delle iniziative finanziate è costituito, senza ulteriori oneri per l'erario, presso la segreteria della Conferenza Stato-regioni un comitato di sorveglianza composto da:

sei rappresentanti regionali, di cui uno con funzioni di presidente del comitato;

un rappresentante del Dipartimento del turismo;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante della segreteria della Conferenza Stato-regioni con funzioni di segretario.

Con cadenza annuale il comitato di sorveglianza invia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con il Fondo medesimo per la valutazione dei risultati conseguiti».

Art. 4.

È abrogato l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1995.

Roma, 20 maggio 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delegato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 184

97A5635

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 luglio 1997.

Revoca della somma di L. 554.500 di cui all'ordinanza n. 845/FPC/ZA del 4 dicembre 1986 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza causata dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto comunale di Borgosesia. (Ordinanza n. 2623).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 845/FPC/ZA del 4 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 1986, con la quale è stata assegnata al prefetto di Vercelli la somma di L. 700.000.000 per interventi diretti a fronteggiare l'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto comunale di Borgosesia;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 554.500 e che l'ultima erogazione risale al mese di dicembre 1989;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 554.500 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 845/FPC/ZA del 4 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 1986.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5632

ORDINANZA 8 luglio 1997.

Revoca della somma di L. 552.750 di cui all'ordinanza n. 1193/FPC del 6 ottobre 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tassarolo in provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 2624).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1193/FPC del 6 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 1987, con la quale è stata assegnata al comune di Tassarolo (Alessandria) la somma di L. 400.000.000 per eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio comunale;

Considerato che alla data odierna risultano ultimati gli interventi, sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 552.750 e che l'ultima erogazione risale al mese di aprile 1989;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 552.750 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1193/FPC del 6 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5633

ORDINANZA 8 luglio 1997.

Revoca della somma di L. 26.399.435 di cui all'ordinanza n. 1269/FPC del 19 novembre 1987 concernente «Misure dirette al ripristino di opere colpite dall'alluvione dell'agosto 1987 nella provincia di Alessandria». (Ordinanza n. 2625).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1269/FPC del 19 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 1° dicembre 1987, con la quale è stata assegnata alla amministrazione provinciale di Alessandria la somma di lire 1.500 milioni per assicurare opere di ripristino dei danni conseguenti all'alluvione dell'agosto 1987;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 26.399.435 che l'ultima erogazione a valere sul predetto stanziamento risale al mese di marzo 1991;

Considerato che sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri risulta disponibile la somma di L. 26.399.435;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 26.399.435 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1269/FPC del 19 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 1° dicembre 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5634

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 luglio 1997.

Modificazione al decreto ministeriale 16 gennaio 1997 recante attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrata dall'art. 9, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, che stabilisce che per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso le tesorerie dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997;

Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 marzo 1997;

Considerata l'opportunità di modificare le disposizioni di attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenute nell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 16 gennaio 1997;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 è sostituito dal seguente:

«Gli accrediti, da parte delle università, alle contabilità speciali aperte ai dipartimenti sono sottoposti alla procedura prevista dal comma 214 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato. Gli accrediti, da parte delle università, alle contabilità speciali aperte ai dipartimenti provenienti invece da altre fonti di finanziamento (contratti e convenzioni, trasferimenti da altri enti pubblici, ecc.) possono essere effettuati senza le limitazioni previste dalla citata normativa.

A tal fine i tesorieri delle università dispongono, sulla base di specifiche dichiarazioni del rettore, presso le sezioni di tesoreria provinciale, i trasferimenti di somme provenienti dal bilancio dello Stato alle contabilità dei dipartimenti con operazioni distinte da quelle relative alle somme di diversa provenienza.

Per queste ultime operazioni l'accredito nei conti dei dipartimenti da parte delle sezioni di tesoreria è subordinato ad apposita dichiarazione del tesoriere».

Roma, 3 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5636

DECRETO 4 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del 27 giugno 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4, 5, 7, 9 (ex art. 8), 10 (ex art. 9), 12 (ex art. 11), 13 (ex art. 12), 14 (ex art. 13), 15 (ex art. 14), 16 (ex art. 15), 17 (ex art. 16) e 18 (ex art. 17) dello statuto, nonché l'inserimento nello statuto medesimo degli articoli 8 e 19;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4, 5, 7, 9 (ex art. 8), 10 (ex art. 9), 12 (ex art. 11), 13 (ex art. 12), 14 (ex art. 13), 15 (ex art. 14), 16 (ex art. 15), 17 (ex art. 16), e 18 (ex art. 17) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova. Sono altresì approvati gli articoli 8 e 19 di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Essa amministra la partecipazione di controllo acquisita nella società capogruppo del gruppo bancario controllante la «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» per effetto del conferimento alla stessa capogruppo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.».

Comma 3.

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria. Essa, ove abbia ceduto la partecipazione di controllo nella società capogruppo di cui al precedente comma 2, potrà acquistare un'altra partecipazione di controllo in una società bancaria, qualora consentito dalla disciplina normativa *pro tempore* vigente. La Fondazione può possedere partecipazioni in altre società bancarie e finanziarie, purché di minoranza.

Art. 5.

(Omissis).

Comma 4.

La Fondazione accantona una quota pari almeno al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della stessa società. La riserva può essere investita in titoli di società appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Comma 5.

La Fondazione destina una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri redditi, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti ad apposita riserva di cui ai commi precedenti, per la costituzione di un fondo speciale presso la regione Veneto, al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, secondo quanto prescritto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 15, comma 1.

Comma 6.

L'impiego dei proventi derivanti dalla cessione di azioni della società capogruppo di cui al comma 2 dell'art. 4 e dei diritti di opzione sulle medesime, avviene nel rispetto della normativa vigente.

Comma 7.

La Fondazione può contrarre debiti con le società appartenenti al gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Comma 8.

La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie, né prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Comma 9.

Con riguardo alla partecipazione nella società capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 6.

I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, artistiche, culturali e scientifiche.

Comma 7.

Si applicano ai componenti il consiglio di amministrazione le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Art. 8.

Comma 1.

Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni normative *pro tempore* vigenti in materia di cumulo con altre cariche.

Comma 2.

Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di componente il consiglio di amministrazione è cumulabile con quella di componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.

Comma 3.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) coloro che siano membri delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e dei relativi organi di controllo, oppre che abbiano ricoperto tali incarichi nei dodici mesi precedenti alla nomina;

b) i dipendenti della Fondazione, nonché quelli della società capogruppo di cui al comma 2 dell'art. 4 e delle società che con essa compongono il gruppo bancario appartenenti alla categoria del personale direttivo, loro coniugi, parenti e affini, fino al terzo grado incluso;

c) i componenti il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale di aziende di credito diverse dalla società capogruppo di cui al comma 2 dell'art. 4 e dalle società che con essa compongono il gruppo bancario, finché la Fondazione mantenga la partecipazione di controllo nella capogruppo medesima.

Art. 9 (ex 8).

(Omissis).

Comma 5.

Successivamente alla nomina, il presidente invita l'interessato a presentare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 7 e l'attestazione dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8. La mancanza dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e/o la presenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 costituisce causa di impedimento all'assunzione della carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Comma 6.

Entro tre mesi dalla comunicazione della nomina a componente del consiglio, l'interessato deve accettare la carica o iniziare il procedimento per rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e il presidente dovrà ripetere la richiesta all'ente o all'organo cui compete la nomina.

Comma 7.

La mancanza dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e/o il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Comma 8.

Il componente il consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, o comunque per oltre sei mesi, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidende. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Comma 9.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al presidente del consiglio della Fondazione, il quale provvederà ad informare il consiglio di amministrazione alla prima riunione.

Comma 10.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo, ivi compresa la nomina a presidente o vice presidente della Fondazione, restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanervi i loro predecessori.

Art. 10 (ex 9).

(Omissis).

Comma 3.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis);

la dichiarazione di decadenza dei componenti il consiglio, dei sindaci e del segretario generale;

(omissis);

l'acquisto e la cessione di azioni della società capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4 e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse;

(omissis).

Art. 12 (ex 11).

(Omissis).

Comma 5.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal consigliere anziano, con la medesima procedura prevista dal comma 3 dell'art. 13 del presente statuto.

Comma 6.

Il consiglio di amministrazione dispone in ordine alla partecipazione alle proprie riunioni del segretario generale, per le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 16; in caso di sua mancanza o impedimento, il consiglio può invitare chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal citato articolo.

(Omissis).

Art. 13 (ex 12).

Presidente

(Omissis).

Comma 2.

Fermo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10, in caso di improrogabile urgenza, il presidente adotta i provvedimenti necessari, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima riunione.

(Omissis).

Art. 14 (ex 13).

Collegio sindacale

(Omissis).

Comma 3.

Si applicano ai sindaci le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Comma 4.

Ai componenti il collegio sindacale si applicano le disposizioni normative *pro tempore* vigenti in materia di cumulo con altre cariche.

Comma 5.

Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di sindaco è cumulabile con la carica di sindaco di società partecipate, direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.

Comma 6.

Valgono per i componenti il collegio sindacale le cause di incompatibilità di cui al comma 3 dell'art. 8.

Comma 7.

I sindaci restano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

Comma 8.

Ai sindaci scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi di controllo degli enti pubblici.

Comma 9.

Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza dalla carica di un componente il collegio sindacale ovvero non appena abbia conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, deve chiedere all'ente o all'organo competente la nomina del sostituto.

Comma 10.

Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza della carica ovvero, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, dalla richiesta del presidente, la nomina è demandata, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, al consiglio di amministrazione della Fondazione.

Comma 11.

Successivamente alla nomina, il presidente invita l'interessato a presentare alla Fondazione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e l'attestazione dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma 3 e/o la presenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 costituisce causa di impedimento all'assunzione della carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Comma 12.

La mancanza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo e/o il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Comma 13.

Il sindaco che, senza giustificare l'assenza, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione, da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Comma 14.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al presidente della Fondazione, il quale provvederà ad informare il collegio sindacale alla prima riunione.

Comma 15.

Il sindaco nominato in sostituzione di colui che venisse a mancare per morte, dimissioni od altre cause resta in carica quanto sarebbe dovuto rimanervi il suo precedecessore.

Comma 16.

I sindaci provvedono alla nomina del presidente del collegio sindacale.

Comma 17.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Comma 18.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Comma 19.

Esso delibera a maggioranza assoluta.

Comma 20.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro verbali. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Comma 21.

Il collegio sindacale può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 15 (ex 14).

Compensi e rimborsi spese

(Omissis).

Comma 5.

Ferma la disciplina del cumulo delle cariche, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, il compenso di cui al primo comma è cumulabile con quelli derivanti dalle eventuali cariche in organi di amministrazione e di controllo in società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione; tuttavia, ciascun componente il consiglio di amministrazione e ciascun sindaco potrà percepire un importo massimo complessivo annuo pari al doppio del compenso più elevato che dovrebbe essergli effettivamente corrisposto per le cariche ricoperte nella Fondazione e nelle società partecipate, dovendo l'eccedenza essere direttamente attribuita alla Fondazione ovvero non pagata dalla stessa Fondazione o comunque riversata alla Fondazione se già percepita.

(Omissis).

Art. 16 (ex 15).

Segretario generale

(Omissis).

Comma 2.

Si applicano al segretario generale le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

Comma 3.

La mancanza dei requisiti di cui al comma precedente, sopraggiunta nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Comma 4 (ex 3) invariato.

Comma 5 (ex 4) invariato.

Art. 17 (ex 16).

(Omissis).

Comma 7.

La relazione che accompagna il bilancio illustra la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione e dà atto del rispetto della norma che concerne la riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società capogruppo del gruppo bancario di cui al comma 2 dell'art. 4.

Art. 18 (ex 17).

Scioglimento ed estinzione

(Omissis).

Comma 4.

Resta ferma l'applicabilità del comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

(Omissis).

Art. 19.

Norma transitoria

L'art. 9, comma 7, e l'art. 14, comma 12, dello statuto non trovano applicazione, per quanto attiene alle situazioni di incompatibilità introdotte dal nuovo comma 3 dell'art. 8, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche, fino alla scadenza del mandato in corso.

97A5637

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia S.E.C.I.S. - Società edificatrice case impiegati statali a responsabilità limitata, con sede in Pisa, costituita per rogito notaio Guglielmo Gambini in data 3 aprile 1949, repertorio n. 18961, registro società n. 1752, tribunale di Pisa, B.U.S.C. n. 96/23220;

2) società cooperativa edilizia La Conchiglia a responsabilità limitata, con sede in Pontedera (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Mauro Lemmi in data 19 agosto 1974, repertorio n. 118138, registro società n. 4233, tribunale di Pisa, B.U.S.C. n. 932/134008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 13 giugno 1997

Il direttore: ANTONUCCI

97A5615

DECRETO 23 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Sedula», in Venafro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edile appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edile sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

soc. coop.va edilizia «Domus Sedula» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Venafro, costituita per rogito del notaio Ventriglia Antonio in data 24 novembre 1990, repertorio n. 15471, registro società n. 1967, tribunale di Isernia, B.U.S.C. n. 360-250497.

Isernia, 23 giugno 1997

Il dirigente: D'ANIELLO

97A5614

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 luglio 1997.

Autorizzazione alle università ad istituire per l'anno accademico 1997-98 nuove scuole di specializzazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorati di ricerca»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla situazione di scuole di specializzazione;

Considerato che le predette deliberazioni hanno recepito integralmente le indicazioni del Consiglio universitario nazionale in merito alle singole scuole di specializzazione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1997-98, è autorizzata l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina nucleare.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

psichiatria.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia pediatrica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna (seconda scuola);

scienza dell'alimentazione indirizzo di nutrizione clinica.

Gli oneri derivanti dall'attivazione e dal funzionamento delle scuole graveranno per intero sui rispettivi bilanci universitari sia in termini di risorse finanziarie che di strutture, attrezzature e personale docente, tecnico e amministrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

97A5638

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 luglio 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colline Lucchesi» e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazioni di origine controllata dei vini «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» in sostituzione della denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» e del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1997;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'eliminazione dall'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione sopra citato dell'errato riferimento alla tipologia riserva per il vino «Colline Lucchesi» Sauvignon;

Ritenuta l'opportunità, sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini su tale domanda, di accogliere la richiesta degli interessati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colline Lucchesi» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

La denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colline Lucchesi», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti dei vini «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini «Colline Lucchesi» per la tipologia di appartenenza.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Colline Lucchesi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

I quantitativi di vino «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 1996 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi», a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» i prodotti provenienti dalla vendemmia 1997, purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi».

Art. 5.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Rosso delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» rosso e «Bianco delle Colline Lucchesi» o «Colline Lucchesi» bianco, che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«COLLINE LUCCHESI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Colline Lucchesi» rosso (anche nella tipologia riserva);

«Colline Lucchesi» Sangiovese (anche nella tipologia riserva);

«Colline Lucchesi» Merlot (anche nella tipologia riserva);

«Colline Lucchesi» bianco;

«Colline Lucchesi» Vermentino;

«Colline Lucchesi» Sauvignon;

«Colline Lucchesi» Vin Santo;

«Colline Lucchesi» Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» (anche nella tipologia riserva), accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca, provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colline Lucchesi» rosso:

Sangiovese: dal 45% al 70%;

Canaiolo e/o Ciliegiolo: fino ad un massimo del 30%;

Merlot: fino ad un massimo del 15%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%, ad eccezione di Aleatico e Moscato che possono concorrere fino ad un massimo del 5%.

«Colline Lucchesi» Merlot:

Merlot: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca fino ad un massimo del 15% con esclusione dell'Aleatico e del Moscato.

«Colline Lucchesi» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lucca fino ad un massimo del 15% con esclusione dell'Aleatico e del Moscato.

«Colline Lucchesi» bianco:

Trebbiano toscano: dal 45% al 70%;

Greco, Grechetto, Vermentino bianco, Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente: fino ad un massimo del 45%;

Chardonnay e/o Sauvignon: fino ad un massimo del 30%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%.

«Colline Lucchesi» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%.

«Colline Lucchesi» Vermentino:

Vermentino: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Lucca, fino ad un massimo del 15%.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colline Lucchesi» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colline Lucchesi», con o senza l'indicazione di vitigno, non deve essere superiore a 10 t. in coltura specializzata; la produzione massima per ceppo non deve essere superiore in media a kg 4.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colline Lucchesi» rosso una gradazione alcolica minima naturale di 10.5 gradi, ai vini «Colline Lucchesi» con la specificazione dei vitigni Sangiovese o Merlot una gradazione alcolica minima naturale di 11 gradi, al vino «Colline Lucchesi» bianco una gradazione alcolica minima naturale di 10 gradi, ai vini «Colline Lucchesi» con la specificazione dei vitigni Vermentino o Sauvignon una gradazione alcolica minima naturale di 10.5 gradi.

Il vino «Colline Lucchesi» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, ed ottenuto da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,5° per le tipologie rosso, Sangiovese e Merlot può portare la specificazione «Riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

Per l'elaborazione del vino «Colline Lucchesi» rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano purché sia rispettata la resa massima uva/vino.

Art. 6.

I vini «Colline Lucchesi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Lucchesi» rosso:

colore: rosso rubino brillante, tendente al granato se invecchiato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido, vivace solo se dell'annata;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0° (per la tipologia riserva 11,5°);

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

«Colline Lucchesi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 14 grammi per litro.

«Colline Lucchesi» Sangiovese:

colore: rosso rubino, granató se invecchiato;

odore: caratteristico e gradevole;

sapore: asciutto ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5° (per la tipologia riserva 12,0°);

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

«Colline Lucchesi» Merlot:

colore: rosso rubino, con tendenza al granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5° (per la tipologia riserva 12,0°);

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 18 grammi per litro.

«Colline Lucchesi» Sauvignon:

colore: dal paglierino al dorato chiaro;

odore: delicato, quasi aromatico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0°;

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 14 grammi per litro.

«Colline Lucchesi» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso e delicato;

sapore: morbido, fruttato, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0°;

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 14 grammi per litro.

La tipologia «Colline Lucchesi» Vin Santo è ottenuta da uve provenienti dai vitigni a bacca bianca iscritti all'albo. La tipologia «Colline Lucchesi» Vin Santo Occhio di Pernice è ottenuta dai vitigni a bacca rossa iscritti all'albo.

I vini «Colline Lucchesi» tipologia Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice dovranno essere ottenuti da uve che, dopo aver subito un'accurata cernita, siano state sottoposte ad appassimento naturale e siano state ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%. È ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.

La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo» e del «Vin Santo Occhio di Pernice» debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del «Vin Santo» e del «Vin Santo Occhio di Pernice» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

All'atto dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Lucchesi» Vin Santo:

colore: giallo dorato intenso tendente all'ambrato;

odore: gradevole, armonico, caratteristico;

sapore: piacevolmente dolce di passito (tipologia amabile) asciutto, vellutato, armonico (tipologia secco);

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0°;

acidità totale minima: 4,5 grammi per mille nel tipo secco e 5,0 grammi per mille nel tipo amabile;

estratto secco netto minimo: 26 grammi per litro.

«Colline Lucchesi» Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: dal rosa pallido al rosa intenso con riflessi granati;

odore: intenso caratteristico;

sapore: dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0°;

acidità totale minima: 4,0 grammi per mille;

estratto secco netto minimo: 26,0 grammi per litro.

Art. 7.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Colline Lucchesi» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative frazioni, aree, zone, località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nell'osservanza delle norme comunitarie in vigore.

È consentito riportare in etichetta le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile», «dolce», nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

I vini a d.o.c. «Colline Lucchesi» di cui al presente disciplinare, se immessi al consumo in contenitori di capacità non superiore a litri 5, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, devono essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

I vini a d.o.c. «Colline Lucchesi» tipologia Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice possono essere commercializzati solo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e chiusi con tappatura consona alla qualità del prodotto.

97A5671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1994 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza;

Viste le proposte di riordinamento del corso di laurea in giurisprudenza formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 24 febbraio 1997; del senato accademico del 14 marzo 1997 e del consiglio di amministrazione del 4 marzo 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi al corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 1.

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

La durata del corso di studi per la laurea è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il consiglio di facoltà può disporre che gli studenti che chiedano la immatricolazione al corso di laurea partecipino a prove non selettive di verifica preliminare.

Art. 2.

Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

Le discipline previste per il corso di laurea sono tratte dai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

1) Area del diritto amministrativo (N10X);

2) Area del diritto civile (N01X);

3) Area del diritto commerciale (N04X);

4) Area del diritto comparato e comunitario (N02X);

5) Area del diritto costituzionale (N08X);

6) Area del diritto del lavoro (N07X);

7) Area del diritto internazionale e del diritto comunitario (N14X);

8) Area del diritto penale (N17X);

9) Area del diritto processuale civile (N15X);

10) Area del diritto processuale penale (N16X);

11) Area del diritto romano (N18X);

12) Area della storia del diritto medioevale e moderno (N19X);

13) Area economico-finanziaria (P01A, P01B, P01C);

14) Area filosofico-giuridica (N20X);

15) Area del diritto dell'economia (N05X);

16) Area del diritto pubblico comparato (N11X);

17) Area del diritto canonico e diritto ecclesiastico (N12X);

18) Area del diritto tributario (N13X).

Art. 3.

Nella facoltà di giurisprudenza sono impartiti tutti gli insegnamenti previsti come obbligatori nell'articolo che segue e quelli attivati con deliberazione del consiglio di facoltà, nel rispetto del decreto ministeriale 11 febbraio 1994 e successive modifiche, risultanti dall'ordine degli studi pubblicato annualmente.

Sono insegnamenti attivabili a seguito di deliberazione del consiglio di facoltà e debbono intendersi inserite nel presente ordinamento degli studi tutte le discipline previste dai decreti ministeriali 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 (in *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 184 dell'8 agosto 1994), e successive integrazioni e modificazioni, per i settori dell'area N e per tutti i settori richiamati nell'art. 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio.

La facoltà assicura, inoltre, insegnamenti extracurriculari di lingua (tedesca, francese, inglese, spagnola) e di informatica giuridica, secondo forme e presso strutture che sono individuate in sede di programmazione annuale degli impegni didattici.

Tali corsi, anche pluriennali, si concludono con una valutazione finale di cui si tiene conto in sede di esame di laurea. Essi, quando vi sono i presupposti, possono essere autorizzati come esami in soprannumero.

Art. 4.

Sono insegnamenti obbligatori i seguenti corsi, comuni per i primi due anni ed ordinati in tre piani tabellari alternativi («piano generale», «piano privatistico», «piano pubblicistico») per il terzo e quarto anno:

Primo anno:

1. Istituzioni di diritto privato
2. Istituzioni di diritto romano
3. Diritto costituzionale
4. Storia del diritto romano
5. Filosofia del diritto
6. Insegnamento a scelta.

Secondo anno:

7. Diritto del lavoro
8. Diritto commerciale
9. Economia politica
10. Diritto internazionale
11. Diritto civile (prima annualità)
12. Storia del diritto italiano
13. Diritto penale (prima annualità)
14. Insegnamento a scelta.

Terzo anno:

Per il piano generale

15. Diritto amministrativo (prima annualità)
16. Diritto civile (seconda annualità)
17. Diritto penale (seconda annualità)
18. Diritto processuale civile
19. Diritto privato comparato ovvero Diritto delle Comunità europee
20. Insegnamento di piano.

Per il piano privatistico

15. Diritto amministrativo
16. Diritto civile (seconda annualità)
17. Diritto penale (seconda annualità)
18. Diritto processuale civile (prima annualità)
19. Diritto privato comparato
20. Insegnamento di piano.

Per il piano pubblicistico

15. Diritto amministrativo (prima annualità)
16. Diritto civile (seconda annualità)
17. Diritto penale (seconda annualità)
18. Diritto processuale civile
19. Diritto delle Comunità europee ovvero Diritto pubblico comparato
20. Insegnamento di piano.

Quarto anno:

Per il piano generale

21. Procedura penale
22. Diritto amministrativo (seconda annualità)
23. Diritto tributario ovvero Diritto finanziario ovvero Scienza delle finanze
24. Diritto ecclesiastico ovvero Diritto processuale costituzionale
25. Insegnamento di piano
26. Insegnamento di piano.

Per il piano privatistico

21. Procedura penale
22. Diritto processuale civile (seconda annualità)
23. Diritto tributario ovvero Diritto finanziario ovvero Diritto privato dell'economia
24. Insegnamento di piano
25. Insegnamento di piano
26. Insegnamento di piano.

Per il piano pubblicistico

21. Procedura penale
22. Diritto amministrativo (seconda annualità)
23. Scienza delle finanze ovvero Politica economica ovvero Diritto finanziario
24. Diritto ecclesiastico ovvero Diritto processuale amministrativo
25. Insegnamento di piano
26. Insegnamento di piano.

Dei predetti, sono insegnamenti biennali con unico esame gli insegnamenti di: Diritto civile, Diritto penale, Diritto amministrativo e l'insegnamento di Diritto processuale civile nel piano privatistico.

Lo studente sceglie uno dei tre piani alternativi all'atto della iscrizione al terzo anno di corso. Le discipline a scelta, quelle di piano e le propedeuticità sono determinate dal regolamento didattico di facoltà.

Art. 5.

Gli esami di profitto e di laurea sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento didattico di facoltà.

Art. 6.

L'ordinamento didattico risultante dalle precedenti disposizioni si applica a partire dall'anno accademico 1997/1998.

Gli studenti immatricolati in anni precedenti possono scegliere di optare per il nuovo ordinamento didattico; in mancanza continuerà ad applicarsi ad essi quello in vigore al momento della loro immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 giugno 1997

Il rettore: BUCCI

97A5563

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo, consiglio di facoltà, seduta dell'8 marzo 1995; senato accademico seduta del 9 giugno 1995, consiglio di amministrazione seduta del 28 novembre 1995;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione dell'8 marzo 1996;

Visto il decreto rettorale n. 1443 del 13 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 121 del 25 maggio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 96 e con lo spostamento della numerazione successiva vengono inseriti i nuovi articoli:

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 97.

Area VIII

dopo il settore E03B - Ecologia applicata vengono aggiunti i seguenti insegnamenti:

settore H03X:

fondamenti di infrastrutture viarie;
infrastrutture viarie urbane e metropolitane;
infrastrutture per trasporti speciali.

Tabella *A*

Area VIII

Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, ore 300;

Settori scientifico-disciplinari: E03B + H03X + H04X + H14A + H14B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 23 giugno 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A5617

CIRCOLARI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 7 luglio 1997, n. 75.

Disposizioni applicative relative ai marginali 211179 e 211980 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 15 maggio 1997.

Ai dirigenti coordinatori

Ai centri prova autoveicoli

Agli uffici provinciali M.C.T.C.

All'assessorato ai trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti

Ai commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento - Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile

Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti

Al Ministero dell'interno - Direzione generale P.S. - Direzione generale protezione civile

Al Ministero della difesa: Esercito, Marina, Aeronautica

Allo stato maggiore Esercito - Ufficio movimenti e trasporti

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

Alla presidenza della giunta regionale della Sicilia

Alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta

Alla presidenza della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia

Alla presidenza della giunta regionale della Sardegna

Alle prefetture della Repubblica

Alla presidenza delle giunte regionali a statuto ordinario

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alle associazioni autotrasportatori

Alla Confcommercio

Alla Confederazione nazionale artigianato

Alla Federchimica

All'Associazione italiana commercio chimico

All'Assogasliquidi

All'Assogpl

All'Unasca

Alla Federtaai

All'Asiac

A seguito della circolare 6 giugno 1997, n. D.G. 56/97, si trasmettono le ulteriori disposizioni applicative concernenti le prescrizioni contenute nei marginali in oggetto.

1) Con il marginale 211179, il cui contenuto viene di seguito integralmente trascritto, vengono dettate prescrizioni in merito al trasporto di materie che possono reagire pericolosamente tra loro.

«Le materie che possono reagire pericolosamente tra loro, non devono essere trasportate negli scomparti contigui delle cisterne.

Sono considerate pericolose le seguenti reazioni:

a) una combustione e/o uno sviluppo del valore considerevole;

b) l'emanazione di gas infiammabili o tossici;

c) la formazione di liquidi corrosivi;

d) la formazione di materie instabili;

e) un pericoloso aumento di pressione.

Le materie che rischiano di reagire pericolosamente tra loro possono essere trasportate negli scomparti contigui delle cisterne a condizione che i suddetti scomparti siano separati da una parete il cui spessore è uguale o superiore a quello della cisterna o siano separati da uno spazio vuoto o da uno scomparto vuoto tra gli scomparti caricati».

Conseguentemente, tenuto presente che l'emendamento di cui al citato marginale 211179 è stato recepito, unitamente agli altri emendamenti edizione 1997 con decreto ministeriale 15 maggio 1997, le prescrizioni riguardanti il trasporto di materie pericolose negli scomparti contigui di una cisterna, previste dal decreto ministeriale 27 dicembre 1982, risultano modificate da quelle contenute nel citato decreto 15 maggio 1997.

Si ribadisce inoltre che è responsabilità dello speditore stabilire prima delle operazioni di carico della cisterna se e quando ricorrono le condizioni precisate nel citato marginale 211179.

2) Con gli emendamenti (edizione 1997), di cui al decreto di recepimento 15 maggio 1997, sono state inserite, tra le materie pericolose della classe 9, ordinale 20° del marginale 2901 — allegato *A* del decreto ministeriale 4 settembre 1996 — quelle «materie che sono trasportate o consegnate al trasporto, allo stato liquido, ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C e, per materie che hanno un punto di infiammabilità, ad una temperatura inferiore al punto di infiammabilità.

c) 3257 liquido trasportato a caldo (compreso il metallo fuso, il sale fuso, ecc.) ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C e, per le materie che hanno un punto di infiammabilità, ad una temperatura inferiore al suo punto di infiammabilità».

Con il marginale 211980 indicato in oggetto vengono dettate le norme transitorie concernenti le cisterne fisse (veicoli cisterna) e le cisterne smontabili già utilizzate per il trasporto delle materie precedentemente indicate. Tali cisterne, se costruite prima del 1° gennaio 1997, anche se non conformi alle prescrizioni dell'appendice B1a applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2006 - allegato *B* al decreto ministeriale 4 settembre 1996.

Sulla base di quanto sopra esposto, si evince che dal 1° luglio 1997, eccezione fatta per le prescrizioni di cui all'appendice B1a, il trasporto delle materie in questione in cisterna deve avvenire nel rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti riguardanti il trasporto di merci pericolose in cisterne.

Preso atto che per il trasporto internazionale occorre necessariamente ottemperare a quanto sopra esposto, con il decreto dirigenziale del 7 luglio 1997, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 4 settembre 1996, per venire incontro ad oggettive difficoltà operative ed evitare eccessive turbative nel settore, è stato individuato fino al 1° luglio 1998 un periodo transitorio, da utilizzarsi soltanto per i trasporti nazionali durante il quale è possibile effettuare trasporti delle materie di cui trattasi senza l'osservanza delle norme generali che disciplinano il trasporto di merci pericolose in cisterna, comprese le norme che prevedono il possesso da parte degli autisti del certificato di formazione professionale C.F.P.

L'ammissibilità al trasporto in cisterne delle materie della classe 9, ordinale 20° *c)*, comporta i seguenti adempimenti:

A) Il proprietario della cisterna fissa (veicolo cisterna) o smontabile deve esibire all'ufficio provinciale M.C.T.C., possibilmente in occasione degli accertamenti periodici al veicolo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta che «la cisterna n. di fabbrica .... è stata utilizzata per il trasporto delle materie pericolose appartenenti alla classe 9, ordinale 20° *c)* — trasportati a caldo, n. ONU 3257 — ed è stata costruita prima del 1° gennaio 1997».

B) Congiuntamente alla dichiarazione di cui al punto *A)*, dovrà essere presentata domanda di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero per l'adeguamento dell'elenco delle materie, qualora la cisterna di cui trattasi sia munita del modello MC 813.

C) Si enunciano i seguenti casi:

a) cisterna già munita del libretto MC 813, costruita prima del 1° gennaio 1997, già utilizzata per il trasporto delle materie in questione, non rispondente alle norme di cui all'appendice B1a.

Annotare sul libretto MC 813:

«La cisterna n. di fabbrica ...., costruita prima del 1° gennaio 1997, può continuare a essere utilizzata per il trasporto delle materie della classe 9, ordinale 20° *c)* fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del marginale 211980»;

b) idem come sopra, ma cisterna rispondente alle norme di cui all'appendice B1a.

Viene variato l'elenco delle materie senza alcuna limitazione di utilizzazione ai sensi del marginale 211980;

c) cisterna non munita del libretto MC 813, costruita prima del 1° gennaio 1997, già utilizzata per il trasporto delle materie in questione, ma non rispondenti alle norme di cui all'appendice B1a.

Annotare sulla carta di circolazione:

«La cisterna n. di fabbrica .... costruita prima del 1° gennaio 1997 può continuare ad essere utilizzata per il trasporto delle materie della classe 9 ordinale 20° *c)*, fino al 31 dicembre 2006 si sensi del marginale 211980»;

d) cisterna non munita del libretto MC 813 e costruita dopo il 1° gennaio 1997.

Si usa la procedura prevista per l'approvazione come unico esemplare ai fini del rilascio del libretto MC 813.

A richiesta del proprietario delle cisterne di cui ai punti *a), b), c), d)*, previo accertamento del rispetto delle norme che in aggiunta a quelle di cui all'appendice B1a, disciplinano il trasporto delle merci pericolose in cisterna, può essere rilasciato il certificato di approvazione mod. D.G.M. 306/A necessario per il trasporto internazionale.

Si fa presente che qualora non venga richiesto il riconoscimento alla rispondenza delle norme di cui all'appendice B1a, nessuna relazione tecnica deve essere richiesta.

Le procedure tecniche amministrative da seguire per l'aggiornamento della carta di circolazione, la variazione dell'elenco delle materie e l'approvazione in un unico esemplare sono quelle vigenti al riguardo per il trasporto di merci pericolose in cisterna.

Il direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
BERRUTI

97A5643

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria di film di lungometraggio, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si comunica che nel supplemento ordinario n. 1 al n. 1, anno 1997, del Bollettino ufficiale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo è pubblicato l'elenco dei film lungometraggio di produzione italiana che sono esclusi dalla programmazione obbligatoria e dai conseguenti benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996.

97A5618

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 luglio 1997

Dollaro USA	1743,15
ECU	1919,21
Marco tedesco	971,39
Franco francese	287,71
Lira sterlina	2937,56
Fiorino olandese	862,82
Franco belga	47,045
Peseta spagnola	11,525
Corona danese	254,94
Lira irlandese	2618,04
Dracma greca	6,200
Escudo portoghese	9,623
Dollaro canadese	1274,70
Yen giapponese	15,247
Franco svizzero	1184,37
Scellino austriaco	138,06
Corona norvegese	232,22
Corona svedese	223,29
Marco finlandese	329,00
Dollaro australiano	1284,35

97A5708

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento alla Interitalia Sim S.p.a., in Milano, e assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale n. 174457 del 27 giugno 1997 viene revocata l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento alla Interitalia Sim S.p.a., con sede in Milano, e la stessa viene assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo del 23 luglio 1996, n. 415.

97A5647

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Approvazione dello statuto sociale dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli e agrumari (U.I.A.P.O.A.), in Roma.

Con decreto ministeriale n. 99791107 del 2 luglio 1997, è stato approvato lo statuto sociale dell'Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli e agrumari (U.I.A.P.O.A.), con sede in Roma, via Alessandria, 199, adottato con atto notarile del 16 maggio 1997, redatto in Roma per notaio Agostino D'Ettorre, repertorio n. 69232.

97A5644

Riconoscimento dell'Unione nazionale «Avi-Italia», in Forlì

Con decreto ministeriale n. 9791031 del 20 giugno 1997, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 4 del regolamento CE n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, l'Unione nazionale fra le associazioni di produttori avicunicoli «Avi-Italia», con sede in Forlì, via Battuti Rossi n. 6/A.

Per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978, alla predetta Unione nazionale è concessa la personalità giuridica di diritto privato.

97A5645

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di benemerenza per l'anno scolastico 1996-97

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1997, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito per l'anno 1997 (anno scolastico 1996-97) il diploma di benemerenza di prima classe, con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, per l'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore dell'educazione infantile, alle insegnanti di scuola materna statale:

Cicognani Maria Antonietta - Forlì - Cesena;

Merli Clelia - Forlì - Cesena;

Mazzocchi Maria - Perugia.

97A5648

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette dovute dalla Tiempo S.p.a., in Napoli

Con decreto 26 maggio 1997, la riscossione del carico tributario di L. 106.067.260 dovuto dalla Tiempo S.p.a., con sede in Napoli, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. In via cautelare, il concessionario, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A5619

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.4804.XVJ (1189) del 12 giugno 1997 l'esplosivo denominato «Martia Sei», destinato a lavori in cava, che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) o in quello della ditta Sarda esplosivi industriali S.p.a, in Domusnovas (Cagliari) oppure importare dai Paesi della Comunità europea, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0082 1 1.D.

L'esplosivo verrà confezionato:

in sacchetti o tubi di polietilene o materiale similare;

in cariche di profilo;

in cartucce di carta paraffinata.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4802.XVJ (1187) del 12 giugno 1997 l'esplosivo denominato «Sigma 601», impiegabile a cielo aperto e in galleria, che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia) o in quello della ditta Sarda esplosivi industriali S.p.a, in Domusnovas (Cagliari) oppure importare dai Paesi della Comunità europea, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1 1.D.

L'esplosivo verrà confezionato:

in confezioni di polietilene o materiale similare;

in cariche di profilo;

in contenitori per cariche geofisiche;

in contenitori per cariche cave di uso civile.

97A5646

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800.F.I.D/R.M.191/D87 del 9 luglio 1997

CANULASE - OS 30 bitabs - A.I.C. n. 020616013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Wander S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 800.F.I.D/R.M.202/D88 del 10 luglio 1997

TEBRAXIN - 6 capsule 150 mg - A.I.C. n. 028058117;

TEBRAXIN - 6 capsule 200 mg - A.I.C. n. 028058129.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.I.D/R.M.73/D89 del 10 luglio 1997

VASODIN - 30 compresse 20 mg - A.I.C. n. 026060018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

97A5649

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari al Credito Valtellinese, in Sondrio

Il Credito Valtellinese, con sede legale in Sondrio, e capitale sociale di lire 175 mld., ha chiesto — ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 385/1993 — di essere autorizzato ad emettere assegni circolari.

Considerato che la banca detiene un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo di lire 50 mld. e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio, si rilascia l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del provvedimento autorizzatorio è subordinata alla pubblicazione del presente comunicato da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5586

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «Ca' Foscari»

di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e seconda fascia per i settori sottospecificati alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

Prima fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: S01A «statistica», per la disciplina «statistica».

Facoltà di lettere e filosofia:

Prima fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M07C «filosofia morale», per la disciplina «filosofia delle religioni»;

Seconda fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: M07B «logica e filosofia della scienza», per la disciplina «filosofia della scienza»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: L03D «archeologia medievale», per la disciplina «archeologia medievale».

Facoltà di lingue e letterature straniere:

Prima fascia:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: L23A «lingua e letteratura cinese», per la disciplina «lingua e letteratura cinese».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

97A5656

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L03C «archeologia cristiana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

97A5657

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N04X «diritto commerciale», per la disciplina «diritto commerciale internazionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5658

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: Q01C «storia delle istituzioni politiche», disciplina «storia delle istituzioni politiche».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5659

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 1997, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti in materia di quote latte». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1997).

Nel testo dell'avvertenza pubblicata di seguito al titolo del testo coordinato citato in epigrafe, alla pag. 17, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Nella *Gazzetta Ufficiale* del *20* luglio 1997 si procederà alla ripubblicazione ...», leggasi: «Nella *Gazzetta Ufficiale* del *19* luglio 1997 si procederà alla ripubblicazione ...».

Conseguentemente è annullato l'avviso di rettifica pubblicato a pag. 38 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 1997, riguardante il testo del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, coordinato con la legge di conversione 1° luglio 1997, n. 203, recante: «Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale»; testo coordinato già pubblicato, con le relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1997.

97A5707

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di vacanza di un posto di ricercatore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997).

Nel titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sia a pag. 3, prima colonna, nel sommario, che a pag. 61, seconda colonna, dove è scritto: «Vacanza di un posto di *ricercatore* universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento», leggasi: «Vacanza di un posto di *professore* universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento».

97A5661

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni*:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 4 0 9 7 *

L. 1.500